



Atto TOAY3Q

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 301/2013 Data 22/05/2013

N. Protocollo 58121/2013 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed  
esercizio di un tratto di linea a 20 kV in comune  
di Montebelluna.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 560 in data 8.10.2012 con la  
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture  
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla  
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea  
elettrica:

1) Spostamento e parziale interrimento tratto di linea tra  
le cabine Caonada Chiesa e Cantina Sociale in comune di  
Montebelluna;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo  
del Comune interessato, nessuna opposizione od



osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del

T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R.

06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge,

mancando infatti il seguente nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di

Treviso;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente

di procedere nell'iter istruttorio della domanda

indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi,

qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le

modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazioni in data

17.01.2013 e 12.02.2013, si è obbligata ad accettare le

condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati

dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U.

1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata

del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato

Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n.

ITV/III/14724/15439/MF in data 16.11.2012 ha rilasciato il

proprio consenso alla costruzione della linea sopra

descritta;



- che il tratto in Comune di Montebelluna ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 28.02.2013, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 04 ha espresso parere FAVOREVOLE, all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in Comune di Montebelluna, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 32080/2013 in data 13.03.2013 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";



VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M. Del 10.08.2012 n. 161;



VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di  
Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria  
condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art.  
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione  
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a  
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV  
in Comune di Montebelluna come indicato in premessa e  
secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV  
560 in data 2.10.2012, subordinatamente all'osservanza da  
parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni  
imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti  
in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto in  
Comune di Montebelluna sono autorizzate ai sensi del D.Lgs.  
n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la  
compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento risulta  
compatibile con il contesto paesaggistico nel quale si  
inserisce e coerente con gli obiettivi di tutela dell'art.  
142 del D.Lgs 42/2004.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le  
modalità tecniche previste nei progetti allegati



all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto  
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988  
e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla  
L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi  
i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di  
altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni  
vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e  
di distribuzione di energia elettrica, nonché delle  
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni  
interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.  
11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,  
n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la  
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi  
e gli eventuali danni causati dalla costruzione o  
dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando  
l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o  
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia  
di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche  
durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle  
opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero  
prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi  
ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le



comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni